

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ORTONA

PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO
CARTELLONE PUBBLICITARIO.

REPERTORIO N.

Il Comune di Ortona, con sede a Ortona (CH) in Via Cavour n. 24,
C.F. 00149620692, rappresentato in questo atto dal DR. ALBERTO
DE FRANCESCO nato a RIPA TEATINA il 22.11.1967, C.F.
DFRLRT67S22H320M, nella sua qualità di Dirigente Servizi Finanziari
e Risorse Umane, ai sensi art. 107 del TUEL, il quale agisce in nome
e per conto del Comune medesimo, di seguito indicato come "Locato-
re";

e dall'altra

- La Società D&G, con sede legale a Ortona (CH) in Ctr. Villa Torre
n.2, codice fiscale 02236030694 rappresentata in questo atto dal le-
gale rappresentante Dragani Dino Antonio nato a Lanciano il
30.05.1971, e domiciliato per la carica a Ctr. Villa Torre n. 2, di segui-
to indicata come "Conduttore";

La Società D&G e il Locatore sono conseguentemente intese come
"Parti".

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

Il Locatore concede in locazione al conduttore porzione di terreno di

mq. 24 (6x4), sita nel Comune di Ortona (CH) in località Villa Torre ed identificata al N.C.T. di Ortona (CH), Foglio 56, Particella 4133, il tutto come risulta dalla allegata planimetria, che le Parti firmano in segno di completa conoscenza.

Il Locatore dichiara che sull'immobile locato non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità e si impegna a far rispettare il presente contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile stesso. Il terreno in oggetto sarà adibito esclusivamente alla installazione di cartellone pubblicitario.

Art. 2 – Durata.

La locazione inizierà a decorrere dal primo giorno del mese successivo al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di cartello pubblicitario, come verrà comunicato dal Conduttore al Locatore con raccomandata a.r.

Resta comunque inteso che, qualora entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore non abbia comunicato nulla, il contratto stesso si intenderà risolto senza che le Parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

La locazione avrà la durata di anni 3 con decorrenza dalla data comunicata dal Conduttore, secondo i criteri sopra evidenziati. Ogni rinnovo dovrà essere oggetto di rinegoziazione e fatto salvo i divieti di legge.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito.

Le Parti convengono che il Conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore mediante racco-

mandata a.r., almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di recesso prima del sesto mese sono dovuti a titolo di penale € 500,00.

Art. 3 – Canoni.

Il canone annuo di locazione è convenuto in € 8,00 a mq. , e quindi per complessivi € 192,00, da corrispondere in unica rata a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'aggiornamento del canone decorrerà dall'inizio del secondo anno in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.

Il Conduttore, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, si impegna a costituire fideiussione bancaria pari a un importo di € 200,00 che sarà svincolata al termine della locazione, salvo recupero di eventuali danni arrecati all'immobile locato.

Art. 4 – Scopo della locazione.

L'immobile sarà utilizzato dal Conduttore per l'installazione di impianto pubblicitario delle dimensioni di mt. 2,34 * 0,75, avente struttura metallica infissa al suolo: la causa del contratto coincide, pertanto, con l'istallazione del manufatto, per cui un diverso utilizzo del bene comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il Conduttore potrà, a sua cura e spese, eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione dell'impianto, nel rispetto di ogni termine e condizione previsto dalle disposizioni di

legge e regolamentari vigenti, particolarmente in materia urbanistica e di pubblica sicurezza. La realizzazione di tali opere non comporterà per il Conduttore alcun onere aggiuntivo. Il Locatore concede e garantisce al Conduttore l'accesso all'immobile locato ed alle relative strutture per ogni necessità del servizio. Ogni responsabilità diretta e/o indiretta per l'utilizzo del bene locato è ad esclusivo carico del Conduttore.

Art. 5 – Ripristino.

Il Conduttore provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile locato. Allo scopo viene costituita apposita garanzia del valore di € 500,00 che sarà svincolata a seguito del ripristino, in mancanza del quale l'amministrazione potrà agire direttamente e rivalersene a spese del Conduttore. Nel caso di fallimento del Conduttore, il presente contratto si intenderà *ipso iure* automaticamente risolto. Pertanto – salvo ogni altro diritto – il terreno dovrà essere prontamente riconsegnato.

Art. 7 – Clausole fiscali e registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, con oneri a carico del Conduttore: il Conduttore medesimo provvederà alle relative incombenze, .

Art. 8 – Domicili contrattuali.

A tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:

il Locatore: in Via Cavour n. 24 CAP 66026 Ortona (CH); il Condutto-

re: in Ortona (CH) CTr. Villa Torre n. 2

Foro unico ed esclusivo competente è quello del domicilio della parte proprietaria.

Il Conduttore dichiara espressamente che non sussistono divieti e/o incompatibilità a contrarre con la p.a.

Il presente contratto redatto in doppio originale consta di pagine 4 e righe 4 oltre le firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ortona, lì.....

PER IL COMUNE

Dr. Alberto De Francesco:

PER IL CONDUTTORE

Sig. Dragani Dino Antonio (legale rappresentante della D&G srl):